

SHEMA DI DELIBERA

OGGETTO: ATTIVAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DEL COMUNE DI PREMARIACCO. INDIVIDUAZIONE PARTNER TECNICO E AGGREGATORE TERRITORIALE ENERGETICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'Unione Europea ha posto l'anno 2050 quale scadenza per il compimento della cosiddetta "decarbonificazione" europea. Tuttavia, per realizzare davvero la transizione energetica e avvicinarsi all'obiettivo di taglio delle emissioni di CO₂, le politiche energetiche, europee, nazionali, regionali, fino ad arrivare a quelle comunali, dovranno mutare notevolmente per soddisfare meglio le esigenze dei futuri produttori e consumatori;
- l'art. 21 e 22 della Direttiva UE n.2001 dell'11 dicembre 2018, Delibera Arera 318/2020/R/EEL e articolo 42-bis del DL n. 162/2019 "Milleproroghe 2020" legge n 8/2020 28 Febbraio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevedono il diritto di cittadini ed enti locali di partecipare alle comunità energetiche, a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale;
- la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico che deve rispettare i requisiti indicati all'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021, nel quale al comma 1 viene specificato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; al comma 2 viene precisato che la CER è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni

pubbliche divulgato dall'ISTAT situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;

- secondo la normativa D.Lgs 199/21 del 6 Novembre 2021, e successiva circolare GSE 10 Maggio 2022, la costituzione di una Comunità Energetica prevede necessariamente l'utilizzo di un partner tecnico e di un soggetto giuridico aggregante per svolgere le seguenti attività:

- essere soggetto referente per il Comune per quanto riguarda ogni rapporto con il GSE;

- redigere la documentazione necessaria all'attivazione del servizio secondo normativa D.Lgs. 99/2021 e Regole Tecniche GSE 4 Aprile 2022 "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa";

- gestire il monitoraggio dei flussi energetici della comunità energetica rinnovabile;

- provvedere alla gestione amministrativa secondo lo statuto e il regolamento che saranno approvati per la Comunità Energetica Comunale;

- promuovere il servizio ai cittadini attraverso mezzi di stampa, pubblicazioni, socialmedia;

- promuovere incontri informativi per i cittadini;

- promuovere ogni attività finalizzata alla crescita della Comunità Energetica Comunale;

- promuovere ogni attività finalizzata al miglioramento dell'efficienza della Comunità Energetica Comunale.

- essere disponibile direttamente o tramite società partecipate o collegate o associate a progettare,

finanziare, installare e mettere in opera impianti di produzione di energia rinnovabile su aree

ritenute idonee e nella disponibilità del Comune

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera n. 41 in data 25.03.2024 la Giunta Comunale ha approvato uno specifico atto di indirizzo per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile comunale ai sensi della Direttiva (UE) dell'11 dicembre 2018 n. 2001 e del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, finalizzato in particolare alla pubblicazione di apposito avviso pubblico esplorativo per manifestazioni d'interesse con l'obiettivo di raccogliere la

partecipazione dei soggetti interessati e di individuare il partner tecnico e soggetto giuridico aggregante al quale affidare le sopra elencate attività;

- il soggetto aggregatore territoriale non è un consulente e neppure un fornitore bensì una nuova figura che partecipa attivamente alla gestione e allo sviluppo della Comunità Energetica Locale senza ulteriori aggravii di spesa per i partecipanti, fatta salva la quota associativa iniziale prevista per legge;

- l'amministrazione comunale considera lo sviluppo della Comunità Energetica Rinnovabile locale un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e, inoltre, ritiene che possa portare al Comune ed alla popolazione notevoli vantaggi, creando un sentimento di unione con benefici ambientali, sociali ed economici:

AMBIENTALI: produzione di energia pulita e conseguente tonnellate di CO2 risparmiata pari a 7 alberi per tonnellata non abbattuti;

SOCIALI: le comunità energetiche sono promosse dalla Comunità Europea nella direttiva RED2 per incentivare l'associazionismo dei cittadini definendo il concetto di "prosumer" ovvero di "energy citizen" (introdotto dalla Commissione europea nel quadro dell'Energy Union, la strategia europea per l'energia e il clima al 2030) dove viene promossa l'aggregazione ai fini della condivisione energetica;

ECONOMICI: le Comunità Energetiche innestano un circolo virtuoso tra produttori di energia rinnovabile e consumatori all'interno del territorio comunale, incentivato dal Ministero della Transizione Ecologica tramite GSE. L'incentivo aumenta e viene ottimizzato al crescere del numero di partecipanti e ne beneficiano sia i produttori che i consumatori.

DATO ATTO CHE le forme di gestione dei servizi di cui trattasi previste dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:

1. gestione diretta in proprio;
2. affidamento diretto del servizio a società pubblica "in house";
3. affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto");
4. affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica;

Considerato che la forma operativa diretta in proprio che dovrebbe essere gestita dagli uffici comunali necessita di competenze di settore ben

specifiche e specialistiche di cui il personale in servizio non è in possesso e imporrebbe un'attività procedurale, amministrativa e tecnica, anche in relazione alle autorità preposte (GSE) consistente e incompatibile con gli attuali carichi di lavoro;

Ritenuto pertanto che l'individuazione di un soggetto esterno rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico-operativi dello svolgimento delle attività richieste da parte del partner tecnico;

PRESO ATTO CHE:

- in data 3 aprile 2024 è stato pubblicato l'avviso n. prot. 3420/24 di “Manifestazione di interesse per il reperimento di soggetti che siano partner tecnici e aggregatori territoriali energetici per l'attivazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta da fonti rinnovabili – Comunità Energetica Comunale”
- al 19 aprile 2024, data di scadenza del periodo di validità dell'avviso per la presentazione di eventuali candidature, è pervenuta al protocollo comunale n. 1 (una) manifestazione di interesse:
- Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica PartEnergy (n. prot. 3496/2024 – integrata con prot.7410/24 del 26 luglio 2024);

Dato atto che, in sede di istruttoria della presente delibera, gli uffici hanno constatato il possesso dei requisiti richiesti per l'attività da parte della sopracitata società come indicati nell'avviso pubblico;

PRESO ATTO CHE con Deliberazione n. 52 del 18 maggio 2023 la Corte dei Conti – Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia ha dato parere positivo alla Delibera di Consiglio del Comune di Fontanafredda n.12/2023 avente ad oggetto “Attivazione Comunità energetica rinnovabile a Fontanafredda. Individuazione soggetto aggregatore”, attraverso la quale il comune procedeva all'acquisizione della partecipazione nella società cooperativa “Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l.”, in quanto “... *all'esito della complessiva disamina della documentazione e delle risultanze istruttorie, ... si rileva che, allo stato, dall'operazione societaria, che appare in linea con la normativa di settore oltre che con il TUSP, non si ravvisano elementi*

pregiudizievoli per l'ente. ...”

RILEVATO CHE la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, ha verificato nello specifico che il provvedimento adottato dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle modalità procedurali e con i contenuti prescritti dal D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica” (TUSP), contiene un'analitica motivazione in particolare riferita:

1. alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali nella declinazione precisata dall'art. 4 del TUSP;
2. alle ragioni e finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria soggettiva e oggettiva, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
3. alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

RITENUTO pertanto opportuno procedere, anche sulla base delle motivazioni riportate all'interno dello schema di relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.175/2016 (Allegato A alla presente) con la proposta della Soc. Coop. Benefit Comunità Energetica *Part - Energy a.r.l.*;

Evidenziato inoltre che, in osservanza all'articolo 5 comma 2 del D.Lgs 175 del 2016 (2°parte) che dispone “Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinati”, lo schema di atto deliberativo consiliare avente ad oggetto “*Attivazione Comunità Energetica Rinnovabile. Individuazione soggetto aggregatore*” è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito del Comune per 15 giorni consecutivi e che entro la data fissata non risultano pervenute osservazioni in merito- **OPPURE SONO PERVENUTE OSSERVAZIONI...**;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- Part-Energy possiede i requisiti richiesti dal GSE e indicati nell'avviso pubblico n. prot. 3420/2024;
- Part-Energy è un Aggregatore Territoriale Energetico che attiva e sviluppa Comunità Energetiche Rinnovabili Locali;
- Part-Energy, seppur in una attività nuova e innovativa, vanta già una esperienza consolidata con oltre 35 pratiche di attivazioni ed ha già

ottenuto per il Comune di Fontanafredda il parere positivo della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO CHE associarsi a Part-Energy, condividendone Statuto Sociale e Regolamento dei Soci, permetterà al Comune di Premariacco di introdurre nel proprio territorio e fornire ai propri cittadini, un servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia rinnovabile condivisa senza oneri a carico della collettività;

VALUTATO pertanto sulla base delle predette considerazioni di procedere all'acquisto di n. 1 (una) azione societaria al fine di affidare alla società il ruolo di soggetto aggregatore nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente ed in particolare del D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e dei principi generali in materia di “contratti pubblici”;

RILEVATO CHE:

- l'acquisto di nr. 1 azione è congrua alle finalità perseguite;
- l'individuazione di un soggetto aggregatore persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una “mission” volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative ai servizi sul territorio;
- la documentazione allegata alla delibera dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizi nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario e che le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici succitati risultano migliorativi, sia sotto il profilo economico che qualitativo;
- la società individuata ha maturato un'esperienza nella gestione dei succitati servizi dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme vigenti;

RITENUTO pertanto che l'individuazione di un soggetto esterno rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economici finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

CONSIDERATO che ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto si rende necessario approvare i seguenti atti:

- a) la relazione alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale che reca tutte le motivazioni analitiche inerenti all'acquisizione della partecipazione nella società individuata da parte del Comune di Premariacco, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.175/2016, (Allegato A);

b) presentazione della società e relativi ruoli del soggetto aggregatore (Allegato B);

c) statuto SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato C);

d) regolamento soci SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato D);

RITENUTO inoltre che a fini conoscitivi e per completezza d'istruttoria, restano agli atti della presente delibera i seguenti documenti:

- avviso pubblico di manifestazione d'interesse (prot. n. 3420/2024);
- piano previsionale 2023-2026 della Comunità Energetica Part-Energy Società Cooperativa Benefit a.r.l;

- i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico dei bilanci della Comunità Energetica Part-Energy Società Cooperativa Benefit a.r.l. per l'esercizio 2023;

- specificazione delle ricadute economiche previste con particolare riferimento al comune;

VALUTATO per tanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, affidare alla cooperativa il ruolo di soggetto aggregatore a far data dal perfezionamento degli atti necessari, e pertanto indicativamente dal mese di settembre 2024 e comunque successivamente all'espressione del parere di cui all'art.5 commi 3 e 4 del D.lgs.19 agosto 2016 n.175 e ss. mm. ii.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO il parere del revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del d.lgs.267/2000, che prevede che l'organo di revisione esprima il proprio parere *“sulla modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”*;

VISTO il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

1. Di richiamare PER RELATIONEM integralmente, ed approvare ad ogni effetto di legge – compreso l'obbligo motivazionale di cui alla Legge 241/1990, la relazione redatta ai sensi dell'art 5 D.Lgs 175 del 2016 e s.m,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

2. Di approvare lo statuto SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato C) e il regolamento soci SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato D), subordinatamente a quanto precisato al successivo punto 10;

3. Di associarsi, subordinatamente a quanto precisato al successivo punto 10, a SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. con sede a Udine, via Grazzano 47 – codice fiscale e partita IVA 03037070301 acquisendo n. 1 quota sociale pari ad € 25,00;

4. Di dare mandato al responsabile del Servizio Ecologia Ambiente Tari di procedere alla predisposizione di tutti gli atti per avviare l'adesione a Part-Energy, subordinatamente a quanto precisato al successivo punto 10, per la successiva sottoscrizione, da parte del sindaco pro tempore in qualità di rappresentante legale dell'ente, di n. 1 (una) quota associativa “una tantum” del valore di € 25,00;

5. Di dare atto che lo schema di atto deliberativo, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 “T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito del Comune per 15 giorni consecutivi;

6. Di ravvisare che entro la data fissata non risultano pervenute osservazioni *OPPURE RISULTANO PERVENUTE NUMERO DI OSSERVAZIONI, L'ISTRUTTORIA DELLE QUALI E' STATA OPPORTUNAMENTE INTEGRATA ALL'INTERNO DELLA SUDETTA RELAZIONE EX ART 5 D.LGS 175/2016;*

7. Di approvare i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

a) relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti all'acquisizione della partecipazione nella società “SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L.” da parte del Comune di Premariacco (Allegato A);

b) presentazione della società e relativi ruoli del soggetto aggregatore (Allegato B);

c) statuto SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato C);

d) regolamento soci SOC. COOP. BENEFIT COMUNITA' ENERGETICA PART-ENERGY A R.L. (Allegato D);

8. Di lasciare agli atti della presente delibera i seguenti documenti:

- avviso pubblico di manifestazione d'interesse (*prot.* N. 4779/2023);
- piano previsionale 2023-2026 della Comunità Energetica Part-Energy Società Cooperativa Benefita.r.l;
- i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico dei bilanci della Comunità Energetica Part-Energy Società Cooperativa Benefit a.r.l. per l'esercizio 2023;

9. Di trasmettere ai sensi dell'art 5 D. Lgs 175 del 2016 (come modificato dall'art 11 comma 1 lett. a) Legge 118 del 2022) a cura del Responsabile dell'Area Segreteria il presente atto deliberativo alla Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall'art 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia che deve deliberare entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

10. Di riservarsi, sulla base dei pareri delle Autorità sopra indicate, ogni eventuale e successiva valutazione in ordine alla prosecuzione della procedura di acquisto;

11. Di demandare al Responsabile dell'Area Segreteria la pubblicazione di tutti gli atti richiamati nella sezione dell'Amministrazione Trasparente – Enti controllati – Società partecipate.

Allegati:

- A) schema di relazione art. 5 D.Lgs 175/2016;
- B) presentazione società;
- C) statuto società;
- D) regolamento soci.
- E) parere del revisore